

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2211-bis

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, ARMELLIN, GARAVAGLIA, RAVASIO, ORSENIGO,  
BRUNETTO, FRONZA CREPAZ, SARETTA, MANFREDI,  
VOLPONI, PERANI, ANTONUCCI, AGRUSTI**

*Presentata il 21 gennaio 1988*

Disciplina organica dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico

*[Già articoli da 2 a 5, 8, 9, da 11 a 25, 27, 28, 29 (per la parte che si riferisce all'articolo 9) e da 30 a 32 della proposta di legge n. 2211, stralciati con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 24 maggio 1990]*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

.....  
.....  
.....

### ART. 2.

*(Condizioni generali per i prelievi).*

1. Fermo l'obbligo del medico curante anche in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza per salvaguardare

la vita del paziente, è consentito sospendere gli interventi di rianimazione quando sia intervenuta la definitiva ed irreversibile cessazione della attività cerebrale . . . . .

2. È altresì consentito continuare manovre rianimatorie su quei cadaveri da cui si procederà a prelievo di tessuti od organi a scopo di innesto o di trapianto terapeutico.

3. Il prelievo di tessuti ed organi da cadavere a scopo di innesto o di trapianto terapeutico è consentito nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

4. È vietato il prelievo dell'encefalo e delle ghiandole genitali.

5. Il prelievo dell'ipofisi è consentito al fine di produrre estratti iniettabili per la cura dell'insufficienza ipofisaria.

### ART. 3.

*(Manifestazioni di volontà).*

1. Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria è consentito quando il soggetto, in vita, non abbia manifestato il proprio dissenso, sempre revocabile, al prelievo di organi e di tessuti del proprio corpo, successivamente al decesso, a scopo di trapianto terapeutico.

2. Il dissenso e le eventuali revoche possono essere esclusivamente espressi mediante dichiarazione agli uffici del comune di residenza che ne fanno annotazione sulla carta d'identità, o mediante dichiarazione sottoscritta o mediante dichiarazione resa dinanzi ad un notaio od al sanitario responsabile, od a chi ne fa le veci, del presidio ospedaliero presso cui il soggetto è degente.

3. Il dissenso e le eventuali revoche devono essere annotati sulla carta d'identità e sulla patente di guida.

4. Gli elementi documentativi comprovanti l'avvenuta manifestazione di volontà devono essere esibiti a cura dei familiari o dai conoscenti al sanitario presso cui il cadavere si trova in osserva-

zione, nei tempi previsti dalla presente legge per l'accertamento della morte. Il sanitario stesso deve, in ogni caso, accertare se dai documenti rinvenuti sulla persona deceduta risulti una eventuale dichiarazione di dissenso nelle forme previste dai commi precedenti.

5. In caso di mancata esibizione degli elementi documentativi di cui ai commi 2 e 3, ovvero di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 4, si può procedere al prelievo.

6. Per i soggetti di età inferiore ai 18 anni o interdetti, la manifestazione di dissenso di cui al comma 1 è espressa, nelle circostanze e nei tempi previsti dalla presente legge per l'accertamento della morte, dai rispettivi rappresentanti legali. Essa cessa di avere effetto con il compimento della maggiore età e con il venir meno dello stato di interdizione dei soggetti rappresentati.

#### ART. 4.

*(Prelievi nei casi di riscontro diagnostico o di operazioni autoptiche).*

1. Indipendentemente dall'eventuale dissenso manifestato in vita dal soggetto, è consentito il prelievo di organi da cadavere sottoposto a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria, relativamente ad organi per i quali è stato acquisito il consenso dell'anzidetta autorità.

2. Quando ritenga necessario procedere ad indagini autoptiche, l'autorità giudiziaria può disporre che queste vengano eseguite, qualora sia possibile, assieme alle operazioni di prelievo nelle sedi all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 12.

#### ART. 5.

*(Divieto di rivelazione della identità del cadavere e del ricevente).*

1. È vietata senza giusta causa la rivelazione della identità del cadavere sottoposto a prelievo e del soggetto ricevente.

ARTT. 6-7.

.....  
.....  
.....  
.....

ART. 8.

*(Misure organizzative).*

1. ....  
..... è fatto  
obbligo al medico responsabile di turno  
del reparto di degenza avvertire senza in-  
dugio la direzione sanitaria di uno dei  
presidi ospedalieri di cui all'articolo 12 e  
di mettere in opera tutte le misure neces-  
sarie a salvaguardare l'integrità funzio-  
nale degli organi del cadavere ai fini del  
prelievo.

2. La direzione sanitaria è tenuta a  
convocare prontamente il collegio medico  
di cui all'articolo 9 ed a comunicare la  
possibilità di un prelievo da cadavere al  
più vicino centro regionale od interregio-  
nale di riferimento.

3. ....  
.....  
è consentito che siano effettuati gli accer-  
tamenti dei caratteri immunogenetici del  
probabile donatore.

ART. 9.

*(Modalità per la denuncia  
di morte cerebrale).*

1. L'accertamento della morte . . . . .  
....., ai fini di prelievi di  
organi o tessuti a scopo di trapianto tera-  
peutico, deve essere effettuato da un col-  
legio medico, nominato dalla direzione  
sanitaria, composto da un medico legale,  
o in mancanza da un anatomo-patologo,  
da un medico specialista in anestesia e  
rianimazione e da un medico neurofizio-  
patologo o, in mancanza, da un neurologo  
o da un neurochirurgo esperto in elettro-  
encefalografia.

2. Ogni struttura sanitaria può attivare uno o più collegi medici. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.

3. La partecipazione al collegio è obbligatoria e rientra negli obblighi del nominato.

4. Il collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte.

#### ART. 10.

.....  
.....  
.....

#### ART. 11.

*(Disposizioni riguardanti la salma).*

1. Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.

2. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

3. È consentito il trasporto del cadavere presso altro istituto o ente ospedaliero per le successive operazioni di prelievo, qualora esigenze di tecnica chirurgica lo giustifichino.

4. Le spese, limitatamente a quelle per il solo trasporto della salma dal luogo in cui si effettua il prelievo a quello di sepoltura, nonché per il trasporto eventuale del cadavere dal luogo di accertamento della morte a quello del prelievo, in tutti i casi in cui il prelievo sia stato effettuato dal corpo di un donatore italiano in qualsiasi centro convenzionato, anche in territorio estero, sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

#### ART. 12.

*(Sedi dei prelievi di organi parenchimali).*

1. Gli ospedali, gli istituti universitari nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati, in

proprio o in convenzione, di reparti di rianimazione, di chirurgia generale, di neurochirurgia, di cardiologia, nonché di servizi di elettroencefalografia ed anatomia patologica, sono tenuti a svolgere attività di prelievo. Lo svolgimento di tale attività è subordinato alla comunicazione al Ministero della sanità, che la trasmette alla regione competente per l'inclusione del presidio sanitario con le anzidette caratteristiche nell'azione programmata per i trapianti di organi.

2. Il prelievo può effettuarsi, altresì, nelle case di cura private convenzionate, su autorizzazione del Ministero della sanità, previo accertamento dell'idoneità tecnica ed igienico-organizzativa.

#### ART. 13.

*(Obblighi relativi  
alla documentazione clinica).*

1. Dell'accertamento della morte e delle operazioni di prelievo vengono redatti e sottoscritti appositi analitici verbali.

2. I verbali di cui al comma 1 devono essere trasmessi in copia, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed alla procura della Repubblica competente per territorio.

3. L'originale dei verbali con la relativa documentazione clinica rimane custodito nell'archivio del presidio ospedaliero, dell'istituto universitario o di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'ospedale dotato di presidio chirurgico o della casa di cura privata ove è stato eseguito il prelievo.

4. I verbali delle operazioni di prelievo effettuate ai sensi dell'articolo 15 sono conservati nell'archivio del presidio, istituto o casa di cura nei quali prestano servizio gli operatori sanitari che hanno effettuato il prelievo.

## ART. 14.

*(Personale sanitario  
addetto ai prelievi ed ai trapianti).*

1. I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

## ART. 15.

*(Disposizioni particolari per i prelievi di cornea e di parti non facilmente deperibili).*

1. Le operazioni di prelievo della cornea o del bulbo oculare possono essere effettuate in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 12 e anche a domicilio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 3.

2. Le cornee prelevate ai sensi del comma 1 sono opportunamente conservate, secondo le disposizioni da emanarsi con circolare del Ministero della sanità, e messe a disposizione degli istituti, ospedali e case di cura che effettuano innesti corneali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono alle operazioni di prelievo di parti di cadavere non facilmente deperibili individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

## ART. 16.

*(Sedi e modalità autorizzative  
per le operazioni di trapianto).*

1. Le operazioni di trapianto devono essere effettuate esclusivamente presso i presidi ospedalieri, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che siano stati autorizzati dal Ministero della sanità e che siano stati inclusi nell'azione programmata della regione per i trapianti.

2. L'autorizzazione viene rilasciata quando a cura del Ministero della sanità sia stata accertata la idoneità delle strutture sopraindicate in relazione al personale addetto alle attrezzature e all'organizzazione per quanto attiene l'intervento chirurgico, il trattamento post-trapianto ed il monitoraggio immunologico del paziente che ha ricevuto il trapianto.

3. Per l'innesto della cornea o l'utilizzo di altre parti del bulbo oculare o per l'impianto di parti di orecchio o per le parti di cadavere per le quali le indagini di istocompatibilità non siano necessarie, l'autorizzazione è richiesta solo per le case di cura private.

4. L'autorizzazione al trapianto può essere revocata qualora vengano a mancare le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

#### ART. 17.

*(Obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto).*

1. I sanitari che effettuano l'innesto o il trapianto devono riportare in apposito verbale i criteri e le motivazioni cliniche in base ai quali è stato prescelto il soggetto ricevente il tessuto o l'organo.

#### ART. 18.

*(Azione programmata delle regioni per i trapianti e costituzione di centri regionali o interregionali di riferimento).*

1. Le regioni singole o in accordo tra loro definiscono l'azione programmata per i trapianti di organi e tessuti prelevati da cadavere e a tal fine provvedono agli stanziamenti necessari da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa sanitaria.

2. Le regioni singole o in accordo tra loro, con riferimento all'azione programmata per i trapianti di cui al comma 1,



ricevuta dal Ministero della sanità la comunicazione sull'attivazione dei centri di prelievo di cui agli articoli 12 e 15 e dei centri di trapianto di cui all'articolo 16, promuovono la costituzione di centri regionali o interregionali di riferimento per la individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi.

3. Le unità sanitarie locali cui appartengono i presidi ospedalieri, nonché gli istituti universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di cura di cui agli articoli 12 e 16 devono convenzionarsi con i centri di cui al comma 2.

4. Il centro regionale o interregionale di riferimento comunica agli enti di cui al comma 3 i criteri per stabilire la compatibilità genetica tra soggetto donatore e soggetto ricevente il trapianto e il protocollo operativo per l'invio al centro, ove necessario, dei dati e dei materiali biologici richiesti per stabilire la compatibilità genetica tra soggetto donatore e soggetto ricevente il trapianto.

#### ART. 19.

*(Composizione e funzioni  
dei centri di riferimento).*

1. Il centro regionale di riferimento è gestito da un comitato composto dai rappresentanti degli enti convenzionati e da un rappresentante designato dalle regioni interessate, scelti tra sanitari che svolgono la propria attività nel campo dei trapianti. Il comitato designa nel suo seno un coordinatore. Del comitato fa parte anche un funzionario amministrativo designato dalle regioni interessate con funzioni di segretario.

2. Le funzioni del centro regionale o interregionale di riferimento sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Il centro, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi delle strutture e delle competenze degli enti convenzionati secondo le modalità ed i programmi periodicamente definiti dal comitato di gestione di cui al comma 1.

4. Le convenzioni di cui all'articolo 18 devono prevedere la funzionalità permanente del centro nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno, con la reperibilità costante di almeno due sanitari, di cui uno con competenze nel campo della immunologia e l'altro nel campo della immunologia clinica. A tale scopo devono essere previsti i necessari adeguamenti delle piante organiche delle strutture interessate.

#### ART. 20.

*(Centro nazionale di riferimento e registro centrale dei trapianti).*

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale di riferimento per i trapianti di organo, con il compito di determinare gli *standards* genetici, biologici e tecnici necessari per stabilire la compatibilità fra i soggetti sottoponibili a prelievo e soggetti riceventi il trapianto.

2. Il personale del centro è designato con lo stesso decreto di cui al comma 1 fra i dipendenti dell'istituto.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il centro si avvale di una consulta tecnica della quale fanno parte i responsabili dei centri regionali o interregionali di riferimento di cui all'articolo 19 e cinque esperti nel settore dei trapianti di organo, nominati dal Ministro della sanità.

4. Il centro nazionale di riferimento di cui al comma 1 cura la tenuta e l'aggiornamento del registro centrale dei trapianti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1988 mediante stanziamenti da iscriverne in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 21.

*(Produzione di sieri immuni).*

1. Il centro nazionale ed i centri regionali o interregionali di riferimento possono produrre sieri contenenti immunoglobuline umane anti-HLA, secondo le disposizioni definite con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 22.

*(Istituzione di borse di studio).*

1. Il Ministro della sanità istituisce annualmente con proprio decreto, su proposta del Consiglio sanitario nazionale, borse di studio in favore di sanitari e di personale anche non laureato, comunque operanti nelle strutture destinate alle attività di cui alla presente legge.

2. Il Consiglio sanitario nazionale stabilisce il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui al comma 1, che devono essere destinate in prevalenza all'addestramento del personale anche presso istituzioni straniere, ed alla incentivazione della ricerca nel campo dei trapianti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari a favorire la fruizione delle borse di studio di cui al comma 1, autorizzando eventuali supplenze e sostituzioni di personale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono tenere conto, in sede di fissazione dei parametri di piano per l'adozione delle piante organiche da parte delle unità sanitarie locali, delle particolari necessità di personale ed attrezzature nelle strutture destinate alle attività di cui alla presente legge.

## ART. 23.

*(Prelievo ed utilizzazione della ipofisi).*

1. Il Ministro della sanità, sentite le regioni, provvede con proprio decreto ad emanare le norme relative alla:

a) raccolta delle ipofisi dai luoghi di prelievo;

b) lavorazione delle ipofisi per la produzione dell'ormone dell'accrescimento e degli altri ormoni estraibili dall'ipofisi;

c) distribuzione ed utilizzazione degli estratti iniettabili.

2. In base al decreto di cui al comma 1, l'Istituto superiore di sanità stipula convenzioni con centri specializzati o stabilimenti farmaceutici, sia per la raccolta delle ipofisi prelevate da cadaveri presso ospedali o istituti universitari ai sensi dell'articolo 12, sia per la fornitura all'Istituto superiore di sanità medesimo degli estratti ipofisari iniettabili.

3. Le ghiandole ipofisarie vengono inviate ai sopraindicati centri e stabilimenti a cura della direzione sanitaria degli ospedali e degli istituti universitari secondo le disposizioni emanate dall'Istituto superiore di sanità.

4. L'istituto individua i presidi ospedalieri e gli istituti universitari che curano il nanismo ipofisario e vigila sulla distribuzione degli estratti, effettuata esclusivamente e gratuitamente alle anzidette strutture, in base al fabbisogno nazionale risultante dalle ricerche alle stesse pervenute.

5. I presidi ospedalieri e gli istituti universitari di cui al comma 4 possono anche avvalersi dei medici curanti per le cure praticabili a domicilio.

## ART. 24.

*(Importazione ed esportazione di parti di cadavere).*

1. L'importazione e l'esportazione a titolo gratuito di parti di cadavere per gli

usi previsti dalla presente legge sono disciplinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono a carico degli organi del Servizio sanitario nazionale indicati dalla regione le spese per il prelievo ed il trasporto in Italia o dall'estero di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

ART. 25.

*(Educazione sanitaria).*

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere anche dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità dei trapianti di organo e la consapevolezza che la donazione di organi costituisce una delle più alte forme di solidarietà, favorendo la più larga sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla importanza della donazione di organi.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riguardo a quelle previste dall'articolo 3, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Specifiche iniziative saranno altresì intraprese dagli organi istituzionalmente competenti nelle scuole, nelle Forze armate, nei servizi sociali e sanitari.

4. Al raggiungimento dei fini di cui al comma 1 devono collaborare anche i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo.

5. Stanziamenti per le iniziative di cui al comma 3 possono essere erogati sui fondi destinati alla educazione sanitaria.

6. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato riconosciute dal Ministero della sanità e delle organizzazioni scientifiche che operano nel settore.

## ART. 26.

.....  
.....  
.....

## ART. 27.

*(Commercio di parti  
del corpo proprio o altrui).*

1. Chiunque riceva denaro o altre utilità ovvero accetti la promessa per revocare il dissenso prestato al prelievo dopo la morte di parte del proprio corpo per le finalità previste dalla presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire duemilioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso per il prelievo di parti del corpo di altra persona.

## ART. 28.

*(Commercio di parti di cadavere).*

1. Chiunque procuri per lucro una parte di cadavere da usare per le finalità previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinquemilioni.

2. Se si tratta di persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna consegue la interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

## ART. 29.

*(Sanzioni in caso di inosservanza  
delle modalità di accertamento della morte).*

1. La inosservanza delle disposizioni relative alle condizioni e modalità di accertamento della morte di cui .....  
..... all'articolo 9, commi 1 e 4, è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

## ART. 30.

*(Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul dissenso).*

1. Chiunque proceda al prelievo da cadavere senza osservare le condizioni di cui all'articolo 3 è punito ai sensi dell'articolo 413 del codice penale.

## ART. 31.

*(Donazione del proprio corpo per fini didattici e di ricerca).*

1. È consentita la donazione del proprio corpo per fini didattici e di ricerca, mediante volontà chiaramente espressa in vita.

2. Le spese per il trasporto della salma del donatore dal luogo del decesso ad istituti anatomici e da questi al luogo di sepoltura, purché in un comprensorio regionale, sono a carico dell'università o dell'istituzione scientifica o di ricerca alla quale il cadavere è stato donato.

## ART. 32.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato il relativo regolamento di esecuzione.